REGOLAMENTO (CEE) N. 3834/90 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagne e del Portogallo, in particolare l'articolo 89 paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia hanno visto la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che tali paesi dovrebbero pertanto fruire, a titolo transitorio, del sistema delle preferenze generalizzate in modo da aumentare le loro esportazioni per accelerare la loro crescita economica, promuovere la loro industrializzazione ed aumentare il loro tasso di sviluppo;

considerando che, l'8 novembre 1990, la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzarla a negoziare con tali tre paesi accordi europei nell'ambito dei quali è prevista la creazione graduale di una zona di libero scambio; che pertanto tali paesi dovrebbero poter fruire del regime preferenziale generalizzato nel 1991 fino a quando non saranno loro accordate concessioni tariffarie nell'ambito di detti accordi;

considerando che la Bulgaria si trova in una situazione economica simile a quella dei tre paesi sopra citati e che pertanto occorre accordare anche a questo paese il beneficio del regime preferenziale nel 1991;

considerando che la situazione della Romania giustifica un trattamento identico a quello dei quattro paesi sopra indicati; che di conseguenza occorre stabilire nei confronti di questo paese un regime preferenziale di portata equivalente nel 1991;

considerando che è opportuno aggiungere all'elenco dei paesi beneficiari, da un lato, e a sua richiesta, la Mongolia, e dall'altro la Namibia che ha acceduto all'indipendenza;

considerando che la situazione dei mercati agricoli, tanto comunitari quanto extracomunitari, e l'interesse della Comunità a mantenere armonici rapporti commerciali in campo agricolo con in paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate, impongono di adeguare alcuni meccanismi agricoli specificamente previsti dalle organizzazioni comuni di mercato;

considerando che, a tal fine, occorre concedere, secondo i prodotti, una preferenza consistente in una riduzione del prelievo all'importazione, nei limiti di un importo fisso;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca succesiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dal 1° marzo 1986 il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate; che i prelievi riscossi all'importazione, in questi Stati membri, di prodotti che formano oggetto di un'organizzazione comune dei mercati sono fissati in conformità di talune disposizioni dell'atto di adesione;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione i prodotti che formano oggetto dell'allegato, originari dei paesi e territori che beneficiano del sistema comunitario delle preferenze generalizzate, applicando i prelievi indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione dei «prodotti originari» è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (2);

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che occorre garantire, in particolare a tutti gli operatori interessati della Comunità un accesso uguale e continuo all'importo fisso predetto e l'applica-

(1) Parere reso il 18 e 19 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

zione, senza soluzione di continuità, del livello di prelievo previsto per l'importo fisso a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del volume previsto;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), o secondo qualsiasi altra procedura analoga contemplata dagli altri regolamenti istitutivi di organizzazioni comuni di mercato nei settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 è applicato all'importazione nella Comunità dei prodotti menzionati nell'allegato ed alle condizioni ivi stabilite un prelievo ridotto.

Per quanto concerne la Spagna ed il Portogallo, la riduzione di cui al primo comma si applica agli oneri all'importazione applicabili a norma dell'atto di adesione del 1985.

2. Possono beneficiare del regime di cui al paragrafo 1 soltanto i prodotti originari dei paesi o territori citati negli allegati III e V del regolamento (CEE) n. 3833/90 (2).

3. Le preferenze concesse con il presente regolamento sono sospese temporaneamente per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istaurato dal presente regolamento è subordinato all'osservanza delle regole d'origine dei prodotti definite dal regolamento (CEE) n. 693/88 della Commissione.

5. Gli importi fissi a prelievo ridotto sono gestiti in conformità delle disposizioni che figurano qui di seguito.

Articolo 2

1. I prodotti che figurano nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità con il beneficio dei prelievi ridotti indicati a fronte di ciascuno di essi, nel quadro di importi fissi globali a prelievo ridotto i cui volumi sono indicati nella colonna 5 dell'allegato.

2. Le importazioni che fruiscono della riduzione del prelievo in virtù di un altro regime preferenziale concesso dalla Comunità non vengono imputate agli importi fissi di cui all'allegato.

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4, le modalità di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75 o dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune di mercato per i prodotti interessati, in quelle relative alla gestione degli importi fissi di cui all'allegato.

2. A tal fine per i prodotti che figurano nell'allegato può essere istituito un sistema di certificati d'importazione.

Articolo 4

Ove la Commissione constati che le importazioni nella Comunità di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono a prezzi tali da arrecare o da rischiare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o di prodotti in concorrenza diretta, i prelievi applicati nella Comunità possono essere parzialmente o interamente ripristinati per i prodotti in causa, nei confronti del paese o territorio (o dei paesi o territori) che si trovano all'origine del pregiudizio stesso. Tale provvedimento può essere adottato anche se il pregiudizio grave od il rischio di pregiudizio grave è limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino del prelievo normale per un determinato periodo.

2. Qualora il suo intervento sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta e comunica agli Stati membri le misure adottate a seguito della richiesta stessa.

3. Ogni Stato membro puo, entro dieci giorni lavorativi dalla data di comunicazione della misura decisa dalla Commissione, chiedere al Consiglio di pronunciarsi in merito. Il deferimento al Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, pronunciarsi a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura di cui trattasi entro un termine di trenta giorni dal deferimento.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 6

Gli articoli 4 e 5 lasciano impregiudicata l'applicazione sia delle clausole di salvaguardia adottate nell'ambito della politica agricola comune in base all'articolo 43 del trattato, sia delle clausole adottate nell'ambito della politica comerciale comune in base all'articolo 113 del trattato e le altre clausole di salvaguardia eventualmente applicabili.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. RUFFOLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Volume dell'importo fisso (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0010	0203 29 13	Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate	50 % (AGR)	4 500
	ex 0203 29 55	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, esclusi i filetti presentati a parte, congelati		
59.0020	0207 10 59 0207 23 19	Anatre, presentate spennate, svuotate senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %» o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	1 500
59.0025	ex 0207 39 55 ex 0207 43 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati	50 % (AGR)	1 500
	ex 0207 39 73 ex 0207 43 53	Petti e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati		
	ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati, freschi, refrigerati o congelati		
59.0030	0207 10 79 0207 23 59	Oche, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %» o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	25 000
	0207 39 53 0207 43 11	Pezzi disossati, di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	0207 39 61 0207 43 23	Metà o quarti di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	ex 0207 39 65 ex 0207 43 31	Ali intere, anche senza punte di oche, fresche, refrigerate o congelate		
	ex 0207 39 67 ex 0207 43 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	0207 39 71 0207 43 51	Petti e loro pezzi, di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	0207 39 75 0207 43 61	Cosce e loro pezzi, di oche, fresche, refrigerate o congelate		
	ex 0207 39 81 ex 0207 43 71	Parti dette «paltò di oca», fresche, refrigerate o congelate		
59.0040		Carni della specie suina, salate o in salamoia:	50 % (AGR)	2 500
	0210 11 11	— Prosciutti e loro pezzi		
	0210 12 11	— Pancette (ventresche) e loro pezzi		
	0210 19 40	— Lombate e loro pezzi		
	0210 19 51	— altre parti disossate		
59.0050	1108 13 00	Fecola di patate	50 % (AGR)	5 000

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (a)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0060	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti, diversi da quelli di fegato	50 % (AGR)	4 000
59.0070	1601 00 99	Altri salami e salsicce	50 % (AGR)	1 500
59.0080	1602 49 15 1602 49 19	Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica	50 % (AGR)	6 800